



COMUNE DI LECCE

CDR 4 Ambiente, Igiene, Sanità, Parchi e Verde Pubblico,
Ufficio Unico dei Rifiuti, Randagismo, Canili, Ispettorato ambientale

Ordinanza Dirigenziale n. 2231 del 11/11/2022

OGGETTO: Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Ordinanza Ex Art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la disciplina del conferimento in esecuzione del nuovo sistema organizzativo. Abrogazione Ordinanza Dirigenziale CDR XX N° 960 del 13/06/2018.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 31.03.2021 ed il n. 40 del 29/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore richiamato in epigrafe, fino al 30.03.2024;

PREMESSO:

che il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii dispone che i Comuni - nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità - stabiliscono, tra l'altro, le modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

che, l'Amministrazione Comunale, ha predisposto un progetto di servizio mediante il quale ha inteso recepire le forme di gestione dei rifiuti ispirate ai criteri di cui sopra, ponendo al centro del servizio stesso la raccolta differenziata calibrata al raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dalla normativa vigente, sia nazionale che regionale;

che, con Determinazione Dirigenziale n.181 del 03.12.2014, ha aggiudicato definitivamente, per la durata di nove anni, la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, giusta Contratto Rep. n.7312 del 02.04.2015;

che la nuova struttura di gestione del servizio incide sul "Regolamento di gestione dei rifiuti della Città di Lecce" - approvato con deliberazione n. 35 del 04.04.2003 del Consiglio Comunale ed emendato con pari atto del 13.02.2008, n. 6 e poi con deliberazione di G.C. n. 298/2013 - per cui lo stesso, oltre alla ristrutturazione per il recepimento della normativa intervenuta, andrà adeguato anche per i profili operativi connessi al nuovo progetto di gestione;

che, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, vi è l'obbligo di adeguare la vigente disciplina di accesso al servizio da parte della utenza - il conferimento di cui al titolo III del vigente regolamento comunale - introducendo procedure coerenti con la struttura organizzativa sulla quale poggiano i presupposti di efficacia, efficienza ed economicità;

che, mediante DGC n. 36 del 28/06/2019 e DGC n. 304 del 31/12/2019 si è proceduto ad approvare il progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo del Contratto Rep 7312/2015 stipulato con il Gestore dei Servizi di Igiene Urbana Monteco Srl, successivamente variata in Monteco S.p.A., estendendo, tra l'altro, la raccolta domiciliare dei rifiuti a tutto il territorio urbano, ivi comprese marine e case sparse;

che l'Ordinanza Dirigenziale n. 960 del 13/06/2018, con cui si è già proceduto a regolamentare il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio di gestione è abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza;

che, la presente Ordinanza disciplina esclusivamente le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, atteso che il servizio di raccolta rifiuti e tutti i servizi di Igiene urbana sono disciplinati dal Contratto Rep. n.7312 del 02.04.2015, dal CSA, dall'Offerta migliorativa presentata dalla Ditta in sede di gara e dal progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo approvato con DGC n. 36 del 28/06/2019 e DGC n. 304 del 31/12/2019;

Visto:

- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*"
- il Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 04.04.2003 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale n.181 del 03.12.2014;
- il Contratto Rep. n.7312 del 02.04.2015 afferente il nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la DGC n. 36 del 28/06/2019 e la DGC n. 304 del 31/12/2019;
- la Legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari di cui alla Deliberazione di G.C. n. 298/2013 e delle ordinanze;
- D.Lgvo n. 116/2020;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

ORDINA

che il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio di gestione avvenga con l'osservanza delle condizioni riportate nell'allegato documento tecnico "modalità di conferimento al pubblico servizio di gestione rifiuti", estrapolato dal progetto di organizzazione in contratto e nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 1. OBBLIGO DI RITIRO ED UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI SERVIZIO

a) È fatto obbligo di ritirare, firmare ricevuta di presa in consegna ed utilizzare le apposite dotazioni: carrellati o mastelli e buste (queste ultime per la frazione plastica e organica come da quota prevista), in virtù della tipologia e delle modalità di raccolta previste sul territorio e precisamente:

- Kit individuale (mastelli) per le utenze domestiche non condominiali e per i condomini sino a n. 6 utenze (l'obbligo di ritiro è in capo all'intestatario della T.A.R.I.);
- Carrellati condominiali per i condomini oltre le n. 6 utenze (l'obbligo di ritiro è in capo all'Amministratore condominiale, legale rappresentante del Condominio);
- Carrellati individuali per tutte le utenze non domestiche anche se situate all'interno di condomini (l'obbligo di ritiro è in capo all'intestatario della T.A.R.I.);
- Eventuali sacchi dotati di RFID, per le sole utenze non domestiche, per fattispecie che a seguito di richiesta di deroga per particolari situazioni, andranno a sostituire le dotazioni di servizio;
- Sacchi per la raccolta degli sfalci e potature, solo per le utenze domestiche, previa attivazione della registrazione per il servizio di raccolta, laddove previsto e richiesto.

Le suddette fattispecie possono essere derogate, su richiesta, per particolari esigenze e ad esclusiva valutazione del Settore Ambiente.

Le dotazioni di servizio vanno ritirate, a propria cura ed onere, presso i punti di distribuzione del Gestore dei Servizi di Igiene urbana.

b) È fatto obbligo di utilizzare per il conferimento dei rifiuti, sia da utenza domestica che non domestica, esclusivamente le proprie dotazioni di servizio fornite dal gestore dei servizi di igiene urbana (carrellati o mastelli e buste). È fatto divieto di utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, il sottolavello fornito dal Gestore ambientale dei servizi di igiene pubblica (in quanto privo di identificativo) nonché contenitori diversi da quelli forniti dal medesimo Gestore.

c) Nel verbale di accertamento violazione amministrativa per l'omesso ritiro delle dotazioni di servizio, gli Agenti operanti inseriranno l'obbligo del ritiro delle dotazioni entro le H 48 dalla notifica del verbale e l'obbligo di trasmissione (recandosi presso l'ufficio protocollo in via Rubichi n. 1 o tramite email a sportello.ambiente@comune.lecce.it), della copia della ricevuta del ritiro del kit dal Gestore ambientale dei servizi di igiene pubblica. La mancata comunicazione comporta la sanzione di € 50,00.

Art. 2 OBBLIGO DI CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DI SERVIZIO

a) I contenitori/dotazioni di servizio (carrellati, mastelli, buste ecc.), quando non esposti su suolo pubblico per consentire la raccolta dei rifiuti, devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, in luogo non accessibile a terzi, evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro pulizia (eccezion fatta per il lavaggio dei carrellati dedicati alla raccolta del secco residuo e organico, come da servizio reso dal Gestore) e conservazione, restando fermo l'obbligo, in caso di danneggiamento o furto, di richiederne il reintegro al Gestore, previa presentazione della denuncia di furto alle Autorità competenti (per la Polizia Locale poliziamunicipale@comune.lecce.it) o previa riconsegna del contenitore danneggiato, andando personalmente a ritirare la nuova dotazione di servizio presso i punti di distribuzione.

Nel rispetto della vigente normativa, gli obblighi di custodia, conservazione ed allocazione all'interno delle proprietà private/parti in comune dei contenitori ricevuti, gravano allo stesso modo sulle utenze domestiche, costituite o non costituite in condominio e sulle utenze non domestiche che abbiano ricevuto in consegna le attrezzature.

Resta in capo all'assegnatario la responsabilità per il collocamento delle suddette dotazioni di servizio all'interno delle pertinenze private.

b) Nel caso di cessazione di utenza T.A.R.I. (vendita di immobile, locazione o in ogni altra variazione dell'utilizzazione delle unità immobiliari, ecc.) le dotazioni, entro gg 5, dovranno essere riconsegnate al Gestore dei servizi di igiene urbana.

c) In caso di decesso dell'utenza e quindi di totale dismissione dei contenitori, i medesimi dovranno essere riconsegnati dagli eredi al Gestore dei servizi di Igiene Urbana.

In caso di mancata riconsegna, gli assegnatari dei contenitori o gli eventuali eredi, saranno sanzionati.

d) In caso di costituzione di condominio gli assegnatari dei mastelli dovranno, al momento del ritiro dei carrellati, provvedere alla riconsegna delle dotazioni personali; egualmente i beneficiari di deroga dovranno restituire al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana le dotazioni di servizio e contestualmente provvedere al ritiro delle altre.

Il Gestore dei Servizi di Igiene urbana provvederà a comunicare al Settore Ambiente la mancata restituzione delle dotazioni di servizio per le consequenziali sanzioni da elevare.

Art. 3 ULTERIORI OBBLIGHI PER LE UTENZE CONDOMINIALI

a) Le utenze condominiali dovranno attenersi a quanto riportato nella presente Ordinanza ed

inoltre, l'Amministratore pro-tempore dell'immobile, è tenuto a fornire, compilando il **modello 1** allegato alla presente, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la propria ragione sociale, pec e email, utenza telefonica, nonché denominazione del Condominio, ubicazione e Codice Fiscale di ciascun Condominio amministrato nonché l'elenco dei Condòmini (proprietari e/o inquilini) e dei codici identificativi dei carrellati in uso al Condominio. Tale comunicazione va inviata a questa Amministrazione entro giorni 30 dall'emanazione della presente Ordinanza. Tali comunicazioni vanno effettuate a mezzo pec: *protocollo@pec.comune.lecce.it* o mediante nota da spedire o protocollare presso Comune di Lecce, via Rubichi n. 1, 73100 Lecce. Qualora l'Amm.re abbia già inviato tale comunicazione agli Uffici competenti, è tenuto a riproporla utilizzando il succitato **modello 1**.

- b) In caso di variazione dell'Amm.re Condominiale pro-tempore e/o in caso di successiva acquisizione di nuovo stabile condominiale, l'Amministratore subentrante è obbligato, entro 10 gg, a compilare ed inoltrare il **modello 1** allegato alla presente Ordinanza e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a comunicare tale variazione all'Ufficio Ambiente del Comune a mezzo pec: *protocollo@pec.comune.lecce.it* o mediante nota da spedire o protocollare presso Comune di Lecce, via Rubichi n. 1, 73100 Lecce. Contestualmente dovrà fornire la propria ragione sociale, pec e utenza telefonica, nonché nome, ubicazione e Codice Fiscale di ciascun Condominio amministrato allegando l'elenco dei condòmini e l'elenco dei codici identificativi riportati su ciascun carrellato.
- c) L'Amm.re condominiale pro-tempore è altresì tenuto a comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune, a mezzo pec: *protocollo@pec.comune.lecce.it* o mediante nota da spedire o protocollare presso Comune di Lecce, via Rubichi n. 1, 73100 Lecce, qualsivoglia variazione riferibile alla propria ragione sociale (denominazione, sede legale, partita IVA ecc.) o qualsivoglia variazione riferibile all'elenco dei condòmini (proprietari e/o affittuari) dovesse intervenire successivamente alle precedenti comunicazioni di cui al succitato **modello 1**.
- d) I carrellati condominiali assegnati devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà. Per "aree di proprietà" devono intendersi esclusivamente le pertinenze interne degli immobili e/o porzioni di proprietà esterne purché le medesime siano completamente recintate o chiuse, tali da essere del tutto inibite al pubblico passaggio e al pubblico utilizzo. Devono pertanto ritenersi escluse le porzioni di proprietà privata soggette a pubblico passaggio, quali, a solo titolo esemplificativo, marciapiedi, portici, ingressi, rientranze di muri e prospetti, strade private ad uso pubblico ecc. Qualunque posizionamento permanente dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in posizione esterna agli immobili, sia su suolo pubblico che su suolo privato, ma soggetto a pubblico passaggio e/o utilizzo, cui non sia stato del tutto inibito il medesimo, deve essere espressamente autorizzato da questa Amministrazione attraverso un procedimento amm.vo che prevede una richiesta di deroga alla presente Ordinanza Dirigenziale da parte dell'Amm.re dell'immobile, avanzata compilando il **modello 2** allegato alla presente Ordinanza e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Per ottenere la deroga è altresì necessaria la presentazione a mezzo pec (*protocollo@pec.comune.lecce.it*), della planimetria catastale dell'immobile oltre al succitato **modello 2**; il Settore Ambiente disporrà un sopralluogo congiunto ed al termine dell'istruttoria rilascerà delle prescrizioni atte ad evitare un uso improprio dei contenitori da parte di soggetti terzi con l'apposizione di serrature con chiave o lucchetti e reintegro immediato in caso di asportazioni. Tale documento di deroga sarà rilasciato esclusivamente laddove si accerti l'insussistenza di pertinenze interne atte a custodire i contenitori dei rifiuti. La deroga conterrà altresì l'esatta ubicazione dei carrellati.

All'uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i Condòmini destinatari delle dotazioni concesse in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli articoli da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché dall'art. 6 della

Legge 689/81 e ss.mm.ii. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore soltanto se i contenitori sono debitamente detenuti secondo quanto prescritto dalla presente ordinanza e/o ad eventuale deroga alla medesima. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione saranno effettuate previo risarcimento del danno arrecato così come i costi per la caratterizzazione e lo smaltimento di eventuali residui combustibili, derivanti da eventuale incendio dei carrellati forniti in dotazione, saranno a carico dell'utenza. Tutti i contenitori forniti all'utenza devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere manomessi e devono essere restituiti su richiesta all'Amministrazione Comunale.

Art. 4 ULTERIORI OBBLIGHI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

I carrellati assegnati alle utenze non domestiche devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà. Per "aree di proprietà" devono intendersi esclusivamente le pertinenze interne degli immobili e/o porzioni di proprietà esterne purchè le medesime siano completamente recintate o chiuse, tali da essere del tutto inibite al pubblico passaggio e al pubblico utilizzo. Devono pertanto ritenersi escluse le porzioni di proprietà privata soggette a pubblico passaggio, quali, a solo titolo esemplificativo, marciapiedi, portici, ingressi, rientranze di muri e prospetti ecc. Qualunque collocazione permanente dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in posizione esterna agli immobili, sia su suolo pubblico che su suolo privato, ma soggetto a pubblico passaggio, cui non sia stato del tutto inibito il medesimo, deve essere espressamente autorizzato da questa Amministrazione attraverso un procedimento Amm.vo che prevede una richiesta di deroga alla presente Ordinanza Dirigenziale da parte del richiedente, avanzata compilando il **modello 3** allegato alla presente Ordinanza e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Per ottenere la deroga è altresì necessaria la presentazione a mezzo pec (protocollo@pec.comune.lecce.it), della planimetria catastale dell'immobile oltre al succitato **modello 3**; un sopralluogo congiunto con un tecnico del Settore Ambiente, che comporterà delle prescrizioni atte ad evitare un uso improprio dei contenitori da parte di soggetti terzi con l'apposizione di serrature con chiave o lucchetti e reintegro immediato in caso di asportazioni. Tale documento di deroga sarà rilasciato esclusivamente laddove si accerti l'insussistenza di pertinenze interne atte a custodire i contenitori dei rifiuti. Eventuali ulteriori autorizzazioni, laddove necessarie, saranno rilasciate dagli Uffici competenti previa richiesta avanzata dall'utenza.

Art. 5 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELL'UTENZA

Le dotazioni di servizio vanno utilizzate per gli scopi specifici, astenendosi dall'uso per altre finalità, pur riconducibili al servizio.

- a) I contenitori devono essere esposti solo ed esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta dai calendari di conferimento per ogni tipologia di frazione merceologica. Carrellati, mastelli e buste ecc. dovranno essere posizionati, al momento dell'esposizione – secondo calendarizzazione, a filo muro, ad immediato ridosso delle aree di abitazione/esercizio di competenza.
- b) Ogni sacco (laddove previsto), ben chiuso, deve essere alloggiato nel contenitore specifico, attivando il meccanismo antirandagismo. In caso di sovrapproduzione di rifiuti, i medesimi, ad eccezione del "secco residuo", potranno essere conferiti presso i CCR (centri comunali di raccolta).
- c) In caso di accertamento anche tramite telecamere di videosorveglianza o tramite riconducibilità del conferimento dei rifiuti in difformità ai precetti della presente ordinanza e non a ridosso della propria abitazione o attività, verrà applicata la sanzione prevista per la fattispecie dal Regolamento Gestione Rifiuti (da € 300,00 a € 1.200,00), in quanto

depositati in aree non autorizzate.

d) I contenitori e/o i sacchi ben chiusi dovranno essere esposti solo ed esclusivamente secondo la seguente tempistica (calendario e fascia oraria):

- d1) Le utenze domestiche e non domestiche dovranno posizionare gli appositi contenitori - carrellati e mastelli (o i sacchi per la raccolta della plastica o i sacchi per la raccolta degli sfalci con riferimento alle utenze domestiche), secondo le modalità enunciate in precedenza e il calendario specifico per la propria area di servizio:
 - o dalle ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta alle ore 05,00 del giorno di raccolta, nel periodo 01/10 – 31/05;
 - o dalle ore 22,00 della sera precedente il giorno di raccolta alle ore 05,00 del giorno di raccolta, nel periodo 01/06 – 30/09.

Non saranno ritirati rifiuti esposti in ritardo e/o in difformità al calendario di raccolta. In questi casi ed in qualsiasi altra fattispecie, **l'utente dovrà ritirare i propri rifiuti non raccolti entro e non oltre le ore 15.00 e provvedere al successivo conferimento, conformemente al calendario** e a quanto disposto al successivo comma h1;

Successivamente alla raccolta dei rifiuti, i contenitori vanno ritirati dal suolo pubblico entro e non oltre le ore 15.00. Per le sole utenze non domestiche autorizzate all'incremento delle raccolte, i contenitori devono essere ritirati dal suolo pubblico entro e non oltre le ore 15.00 del giorno previsto di raccolta supplementare, per le raccolte previste nella mattina; entro e non oltre le ore 19.00 del giorno previsto di raccolta supplementare per le raccolte previste nel pomeriggio;

- d2) Gli imballaggi in cartone prodotti dalle utenze domestiche, nel massimo di due e di dimensioni limite di mt 1x1, dovranno essere schiacciati, ridotti di volume e privi di residui all'interno e posizionati, in sicurezza, a fianco del mastello di colore blu ed esposti nel giorno calendarizzato per la raccolta carta/cartoncino. Al di sopra di tali quantitativi o grandezze, gli imballaggi in cartone dovranno essere conferiti ai Centri di Raccolta Comunali.
- d3) Gli imballaggi in cartone prodotti dalle utenze non domestiche dovranno essere esposti schiacciati, ridotti di volume e privi di residui all'interno e posizionati, in sicurezza, sul marciapiede antistante il proprio esercizio commerciale dalle ore 12,30 ed entro le ore 14,30 dal lunedì al sabato. Non saranno ritirati imballaggi in cartone esposti in ritardo e/o in difformità al calendario di raccolta. In questi casi l'utente dovrà ritirare i propri rifiuti (entro e non oltre le ore 20:00) e provvedere al successivo conferimento, conformemente al calendario. L'utenza non domestica potrà avanzare al Gestore richiesta di "roller-pack" per l'esposizione degli imballaggi in cartone.

e) Laddove, nelle fattispecie previste da Contratto, i contenitori non vengono esposti su suolo pubblico e la raccolta dei rifiuti avviene direttamente dalle pertinenze private, l'assegnatario di tali contenitori (Amm.re p.t., Titolare dell'esercizio, Dirigente scolastico ecc.) al fine di poter fruire del servizio di raccolta, è tenuto a rilasciare *nulla osta* all'ingresso in proprietà privata al Gestore Ambientale. Il mancato invio del *nulla osta* comporterà l'impossibilità di attivare il servizio ed i contenitori dovranno essere esposti su suolo pubblico. Le dotazioni di servizio che, nelle fattispecie previste da Contratto, non vengono esposte su

suolo pubblico e la raccolta dei rifiuti avviene direttamente dalle pertinenze private, sono assoggettate, al pari di quanto avviene per i contenitori esposti su suolo pubblico, al controllo e ad eventuale sanzione (per errato conferimento) da parte degli Organi di Controllo, nel giorno previsto del conferimento della specifica frazione merceologica, secondo la calendarizzazione di raccolta.

f) Per il conferimento del rifiuto **secco residuo** (ossia rifiuto non altrimenti differenziabile), devono essere utilizzate buste in plastica trasparenti o semi trasparenti. Per il conferimento della **frazione umida** (organico), devono essere utilizzate esclusivamente le buste compostabili (fornite dal Gestore e/o acquistate purchè recanti il logo “compostabile” a norma UNI EN 13432). Per il conferimento della **plastica**, devono essere utilizzate esclusivamente buste gialle trasparenti in plastica (fornite dal Gestore e/o acquistate purchè gialle e trasparenti). E’ vietato utilizzare buste compostabili e/o biodegradabili per conferire la frazione plastica ed è vietato gettare le buste (o parti di esse) compostabili e/o biodegradabili all’interno della frazione plastica. Le stesse vanno conferite nell’umido o nel residuo secco. Le frazioni **carta/cartoncino** e **vetro/metalli**, devono essere conferite negli appositi contenitori prive di qualsivoglia busta. All’interno dei contenitori (mastelli, carrellati) i rifiuti non possono essere inseriti privi delle apposite buste tranne che per quanto attiene alle frazioni carta/cartoncino e vetro/metalli. Il conferimento degli **indumenti, scarpe e borse** (solo se in buono stato di conservazione) è riportato nel calendario di raccolta domiciliare ed inoltre tale frazione è conferibile presso i CCR (centri comunali di raccolta). Il conferimento degli **sfalci e potature** è previsto, oltre che presso i CCR, a domicilio solo all’interno degli appositi sacchi riutilizzabili distribuiti dal Gestore e secondo il calendario stabilito previa attivazione della prenotazione. Le raccolte a domicilio di indumenti, scarpe, borse, e sfalci/potature, sono previste solo per le utenze domestiche;

g) Pile esauste, contenitori etichettati T/F (bombolette spray) e farmaci scaduti potranno essere conferiti, oltre che presso i CCR anche presso i contenitori dedicati dislocati in Città nei pressi delle attività specifiche;

h) Nel caso in cui durante la raccolta dei rifiuti domestici o non domestici presso carrellati o mastelli/buste, vengano riscontrate eventuali **NON CONFORMITA'** rispetto alla disciplina impartita con la presente o alle definizioni di servizio di cui al documento in allegato alla presente:

h1) **il Gestore non ritirerà il rifiuto “non conforme” e potrà apporvi** avviso riportante la motivazione. In caso di non ritiro dei rifiuti a causa della non conformità, è **fatto obbligo all'utenza assegnataria del carrellato (Amm.re condominiale e/o utente) o mastello** di ritirarlo, per quanto disposto dal precedente comma d1), entro e non oltre le ore 15.00 del giorno di raccolta, rimuovere le eventuali non conformità, correggere l'errore commesso e riposizionare i rifiuti, opportunamente differenziati, nei giorni successivi quando previsto dal calendario, oppure portarli al CCR (centro comunale di raccolta), laddove previsto e comunque ad eccezione del secco residuo. Tale obbligo a carico del proprietario del rifiuto non conforme permane anche qualora la non conformità sia sanzionata dagli organi di controllo (vedi punto h2);

h2) **Gli organi di controllo**, in caso di accertamento effettuato in qualsiasi orario successivo all’esposizione del rifiuto non conforme, sanzioneranno il Condominio e/o il proprietario del rifiuto non conforme, per la “non conformità” (anche in assenza dell’eventuale avviso di non conformità), ai sensi delle presenti disposizioni;

h3) **Gli organi di controllo**, in caso di accertamento effettuato dopo le ore 15.00, sanzioneranno il Condominio e/o il proprietario del rifiuto non conforme,

non solo per la “non conformità”, ma anche per esposizione del contenitore/sacco fuori dagli orari previsti (ai sensi del comma d1. del presente Art..

Art. 6 OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREA PUBBLICA

a) **Gli esercenti le attività economiche su area pubblica** (mercato bisettimanale, qualsiasi altro tipo di mercato ed evento di vario genere autorizzato che comporta attività che possono determinare deposito di rifiuti su strade e aree comunali), laddove non siano disponibili apposite dotazioni di servizio fornite dal Gestore (cassonetti, carrellati, roller pack, ecc.) sono tenuti a dotarsi delle buste gialle per il conferimento della plastica e qualora trattino frutta e verdura, anche di quelle compostabili. L’eventuale produzione di carta/cartoncino dovrà essere conferita in sacchetti di carta di cui l’esercente dovrà autonomamente dotarsi. All’orario previsto di chiusura dell’attività, hanno l’obbligo di lasciare sul loro posteggio assegnato le suddette buste, unitamente ad eventuali altre buste in plastica trasparenti o semi trasparenti contenenti la frazione “residuo secco”.

b) Qualora gli esercenti delle attività economiche su area pubblica avessero imballaggi in cartone, hanno l’obbligo di lasciarli sul loro posteggio assegnato ridotti di volume, schiacciati e privi di residui;

c) Laddove, per quanto previsto al punto a) siano disponibili apposite dotazioni di servizio fornite dal Gestore (cassonetti, carrellati, roller pack, ecc.), gli esercenti le attività economiche su area pubblica (mercato bisettimanale, qualsiasi altro tipo di mercato ed evento di vario genere autorizzato che comporta attività che possono determinare deposito di rifiuti su strade e aree comunali), sono obbligati a conferirvi i propri rifiuti e imballaggi;

d) **I chioschi mobili per la vendita di bevande e food, con posteggio fisso**, hanno l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti dal gestore dei servizi di igiene urbana e di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite dalla presente Ordinanza con riferimento alle utenze non domestiche.

e) In occasione di manifestazioni temporanee (fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, musicale, sociale e sportivo in aree pubbliche come strade e piazze) e nell’ambito della festa patronale, feste di quartiere ed inoltre dei mercati rionali e del c.d. “Mercato Bisettimanale” che si svolge nei giorni di Lunedì e Venerdì e con riferimento ai chioschi mobili per la vendita di bevande e food, sia con posteggio fisso che mobile, **tutti i concessionari ed occupanti di posteggi di vendita e di ogni altro spazio espositivo nei mercati coperti o scoperti ed in qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico**, hanno l’obbligo di **mantenere pulito il suolo al di sotto ed intorno i rispettivi posteggi e/o spazi pubblici**, durante l’esercizio della propria attività e anche al termine della medesima, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e da chiunque depositati e di conferirli a mezzo sacchi/contenitori conformemente a quanto stabilito dalla presente Ordinanza.

f) Tutte le manifestazioni ed eventi di cui alla lett. d) dell’art. 6 che prevedono un ingresso a pagamento e/o laddove previsto (come nelle fattispecie di spettacoli circensi, riprese cinematografiche, sfilate, spettacoli, concerti, mercatini di Natale, ecc.) dovranno provvedere a presentare contestualmente alla richiesta di autorizzazione, contratto sottoscritto con un Gestore Ambientale per la rimozione quotidiana dei rifiuti prodotti e la pulizia generale a fine occupazione del suolo pubblico.

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e smi:

- le violazioni a quanto previsto dall'art. 5 lett. c) e dall'art. 6 lett. a) della presente Ordinanza sono sanzionate con l'importo previsto per le fattispecie dal Regolamento Gestione Rifiuti da € 300,00 a € 1.200,00;
- le violazioni previste per la mancata riduzione volumetrica degli imballaggi in cartone sono sanzionate con l'importo previsto per le fattispecie dal Regolamento Gestione Rifiuti da € 100,00 a € 300,00;
- tutte le violazioni alle altre prescrizioni e modalità di conferimento previste dalla presente Ordinanza Dirigenziale sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di una sanzione amministrativa di € 100,00, a norma della Legge 689/81 e del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. nell'ambito dei limiti individuati dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione, in via accessoria, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

Ai sensi dell'Art. 8-bis della legge 24/11/1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, da parte delle utenze commerciali, l'Autorità amministrativa disporrà in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione dell'attività economica che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale dovrà provvedere a trasmettere gli atti al Dirigente del Settore AA.EE. e Produttive, per i dovuti provvedimenti consequenziali da notificare all'esercente, e per conoscenza all'Ufficio Ambiente.

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, e per ciascun carrellato/contenitore affidato alle utenze domestiche, condominiali, non domestiche, economiche.

Le violazioni accertate a carico delle utenze domestiche condominiali, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale rappresentante dell'intero condominio o a carico di colui che ha provveduto al ritiro e alla firma della consegna delle attrezzature.

Le Sanzioni della presente Ordinanza sono comminate ai sensi del "Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città di Lecce", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04.04.03, emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.08 ed il cui importo delle sanzioni è stato modificato mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 23/04/2013. Qualsiasi eventuale variazione nel dispositivo e nelle sanzioni del suddetto Regolamento, avrà efficacia diretta sulla presente Ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -

TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet dell'Ente e portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione.

A norma della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Fiammata, viale Aldo Moro n. 30/3 tel: 0832/682579.

Gli Agenti di Polizia Locale, gli Ispettori Ambientali del Comune di Lecce e tutte le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione dei necessari controlli relativi all'attuazione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni qui previste e dalla Legge e dai Regolamenti, a carico dei trasgressori.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti:

Prefettura;

Questura di Lecce;

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecce;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecce;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;

Comando Polizia Locale;

Comando Polizia Provinciale.

Il Dirigente
Dott. Francesco Magnolo

